



Investimenti SGR

Politica di gestione dei conflitti di interesse
Adottata da 8a+ Investimenti SGR S.p.A.

Varese, 5 febbraio 2009

1. Premessa

8a+ pone il cliente al centro della propria strategia di business, adottando ogni misura e strumento per assicurare che lo sviluppo della propria attività ed il conseguimento dei propri obiettivi imprenditoriale siano congrui e sinergici con il dovere di agire in modo onesto, equo e professionale.

L'adozione di una politica formale per la gestione delle possibili situazioni conflittuali che si instaurano con la propria clientela rappresenta un elemento significativo di trasparenza ed integrità.

2. Obiettivi del documento

Il presente documento ha l'obiettivo di definire e di illustrare le politiche adottate da 8a+ per identificare, prevenire e se del caso gestire le situazioni di conflitto di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra i clienti al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o di una combinazione di servizi.

L'edizione aggiornata del presente documento è resa disponibile sul sito internet della società: www.ottoapiu.it.

3. Identificazione delle possibili situazioni di conflitto di interesse e misure adottate per prevenire e gestire potenziali conflitti pregiudizievoli degli interessi dei clienti.

8a+ adotta ogni ragionevole misura per identificare i conflitti che potrebbero insorgere con il cliente o tra i clienti al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento.

Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse, 8a+ considera se a seguito della prestazione di servizi ed attività essa, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto:

- a) possa realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno di un cliente o dell'OICR
- b) sia portatore di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione disposta per conto dell'OICR distinto da quello del cliente medesimo e dell'OICR
- c) abbia un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato o di altro OICR rispetto a quelli dell'OICR interessato
- d) svolga la medesima attività del cliente
- e) riceva o possa ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi diversi dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

8a+, inoltre, è attenta a garantire che i soggetti rilevanti - (i) i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possano trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari della SGR; (ii) dipendenti della SGR nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della SGR e che partecipino alla prestazione dei servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte della SGR; (iii) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla SGR sulla base di un accordo di esternalizzazione avente ad oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte della SGR - impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse in relazione ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, svolgano tali attività con un grado di indipendenza appropriato, tenuto conto delle dimensioni e delle attività della 8a+ stessa nonché della rilevanza del rischio che gli interessi

del cliente siano danneggiati. Al fine di garantire la citata indipendenza la 8a+ pone in essere misure volte a:

- a) impedire o controllare lo scambio di informazioni tra soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti o di uno o più OICR
- b) garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del cliente per conto del quale un servizio prestato o dell'OICR gestito;
- c) eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse
- d) impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori
- e) impedire o controllare la partecipazione simultanea o conseguente di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Sulla base delle linee guida in precedenza definite la 8a+ ha individuato le seguenti casistiche che nella propria realtà possono configurare ipotesi di conflitto di interesse:

- a) prestazione congiunta dei servizi di gestione individuale e collettiva;
- b) relazioni intrattenute con altri Intermediari/Società collegate con soggetti rilevanti della SGR;
- c) relazioni intrattenute con altri Intermediari/Società nell'ambito dello svolgimento dei servizi di investimento e delle attività prestate dalla SGR;
- d) rapporti di collocamento dei prodotti e servizi stipulati con terzi Intermediari;
- e) rapporti instaurati direttamente dalla SGR con i soggetti rilevanti.

Al fine di gestire le ipotesi in precedenza indicate la 8a+:

- a) intende dotarsi di un Protocollo di Autonomia redatto secondo le indicazioni delle Associazioni di categoria per le società di gestione del risparmio, nel quale vengono dettate regole volte a conferire concretezza ed obiettività al comportamento richiesto alla Società dalla normativa di riferimento per l'individuazione dei conflitti di interesse e per la prevenzione degli stessi
- b) ha definito una struttura che prevede la separazione fisica ed organizzativa tra i servizi e le attività prestate;
- c) ha individuato ed attribuito con precisione i compiti e le responsabilità all'interno della propria organizzazione;
- d) ha definito strutture commissionali che non aggravino i clienti e/o gli OICR gestiti;
- e) ha definito un sistema di autorizzazioni preventive e controlli specifici sulle ipotesi di conflitto individuate.

La 8a+ istituisce ed aggiorna periodicamente un registro nel quale riporta le situazioni per le quali sia sorto o possa sorgere un conflitto potenzialmente idoneo a ledere in modo significativo gli interessi dei clienti o degli OICR gestiti.

Quando le misure adottate dalla 8a+ non sono sufficienti ad assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la stessa 8a+ provvede:

- a) nel caso della prestazione del servizio di gestione individuale ad informare i chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti dei conflitti affinché essi

possano assumere una decisione informata sui servizi prestati tenuto conto del contesto in cui le situazione di conflitto si manifestano;

- b) nel caso della prestazione del servizio di gestione collettiva a sottoporre agli organi aziendali competenti ai fini dell'adozione delle deliberazioni necessarie per assicurare comunque l'equo trattamento degli OICR e dei partecipanti agli stessi.

4. Monitoraggio e revisione della politica di gestione dei conflitti di interesse

8a+ controlla regolarmente l'efficacia delle misure adottate per la gestione dei conflitti di interesse, in modo da individuare, e se opportuno correggere, eventuali carenze.

8a+ prevede opportuni meccanismi per garantire che la politica sia nel tempo aggiornata al variare delle fattispecie di conflitto di interesse ovvero di circostanze in grado di inficiare l'efficacia delle misure adottate per evitare il pregiudizio dei clienti.

8a+ provvederà a rendere note ai clienti le modifiche rilevanti apportate alla presente politica, pubblicando i relativi aggiornamenti anche sul proprio sito internet.

Allegato alla Politica di gestione del conflitti di interesse

DOCUMENTO DI SINTESI SULLE IPOTESI DI CONFLITTO INDIVIDUATE

1. Prestazione congiunta dei servizi di gestione individuale collettiva prestati dalla Società

Regime commissionale

Ove nell'attività di gestione individuale venisse investito parte del patrimonio nei Fondi gestiti dalla SGR, al cliente non potranno essere addebitate le c.d. "doppie commissioni" e sull'importo investito nei predetti fondi non verranno calcolate le commissioni relative alle gestioni individuali.

2. Relazioni intrattenute con altri Intermediari/Società collegate e con soggetti rilevanti della SGR

2.1 Rapporti con i Soci della 8a+ Investimenti

a) individuazione dei limiti generali all'acquisto, alla vendita e al conferimento

Il Consiglio di amministrazione adotta, sentito il parere del consigliere indipendente, una delibera nella quale individua i limiti generali per la vendita, l'acquisto o il conferimento ai patrimoni gestiti, di ogni bene o diritto da parte di soci o esponenti della Società o da parte di soci, a meno che tali operazioni non siano deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

La suddetta delibera stabilisce altresì le procedure di controllo del rispetto dei limiti nonché la periodicità minima per il riesame e l'aggiornamento degli stessi.

In particolare, relativamente ai limiti generali per la vendita, l'acquisto o il conferimento ai patrimoni gestiti di ogni bene o diritto da parte di soci o esponenti della Società, devono essere tassativamente deliberate dal Consiglio di amministrazioni le operazioni purchè alternativamente:

- superiori per valore ad euro 10.000,00= (diecimila/00) per ogni singola operazione. La disposizione si applica anche allorquando per la natura e le modalità delle operazioni poste in essere si può ritenere che più operazioni effettuate in momenti diversi e in un periodo di tempo circoscritto - e non superiore a 30 giorni - ancorché singolarmente inferiori al limite di importo indicato, costituiscano nondimeno parti di un'unica operazione;
- non siano effettuate in mercati regolamentati.

b) Operazioni di collocamento

Al fine di prevenire possibili conflitti di interesse in fase di collocamento, si prevede che i patrimoni gestiti dalla SGR non possano acquistare strumenti finanziari in misura complessivamente superiore al 10% dell'ammontare dell'impegno di collocamento assunto dal consorzio di garanzia o collocamento al quale partecipi il socio Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.

c) Acquisto di strumenti finanziari non quotati

I patrimoni gestiti dalla SGR non possono essere investiti in strumenti finanziari non quotati emessi da società partecipate dai soci della SGR, salvo quanto di seguito previsto per i titoli obbligazionari. Nel caso si tratti di soci persone giuridiche il divieto vale anche per gli strumenti emessi dai soggetti che li controllano, ne sono controllati o sono sottoposti a comune controllo. Nel caso di soci persone fisiche il divieto si estende anche ai loro stretti familiari. Nel caso trattasi di titoli obbligazionari l'investimento potrà avvenire ove deliberato dal Consiglio di amministrazione e potrà riguardare un importo non superiore al 10% dell'ammontare dell'emissione stessa.

3. Relazioni intrattenute con altri Intermediari/Società nell'ambito dello svolgimento dei servizi di investimento e delle attività prestate dalla SGR

Operazioni di finanziamento

E' fatto divieto alla SGR di porre in essere operazioni di finanziamento con Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A..

4. Rapporti di collocamento dei prodotti e servizi stipulati con terzi Intermediari

La distribuzione dei prodotti ed i servizi della SGR realizzata tramite la Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., non può essere effettuata a condizioni economiche meno vantaggiose per la SGR di quelle normalmente applicate dagli altri canali distributivi istituzionali utilizzati

5. Rapporti instaurati direttamente dalla SGR con i soggetti rilevanti

Rapporti contrattuali

Tutti i rapporti contrattuali conclusi con soggetti rilevanti dovranno essere sottoposte all'esame del Consiglio di Amministrazione e il consigliere indipendente sarà tenuto ad esprimere il proprio motivato parere in occasione delle relative delibere dell'organo amministrativo.

Fra le situazioni rientranti nella detta fattispecie si richiama il contratto con il quale è stato conferito alla Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. l'incarico per la revisione interna.